



COMUNE DI GENOVA

127 Direzione Entrate Tributarie e Canoni

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N.ATTO N. PGC 37 del 22/07/2026

ADESIONE ALLE CONDIZIONI DI SERVIZIO PER IL RIAFFIDAMENTO DEI CARICHI AD AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 110/2024 DELLE SOMME DISCARICATE E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA AD ESSE RELATIVA.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 37 del 22 luglio 2026;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Società Partecipate, Avvocatura e Affari legali, Sviluppo Economico Sostenibile, Economia Sociale, Economia del Mare, Rapporti tra porto e Città, Alessandro Terrile;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, che disciplina anche l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Genova;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 19/12/2025 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2026/2028;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 19/02/2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, che ha istituito l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico strumentale di Agenzia delle Entrate, appositamente costituito, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 26 settembre 2017, con la quale, al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, il Comune di Genova ha affidato le attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali comunali e delle società partecipate, fino ad espressa deliberazione contraria, ad Agenzia delle Entrate – Riscossione di seguito ADER;

Visto il decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024, recante “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”;

Visto, in particolare, l'articolo 5 del D.Lgs. n. 110/2024, che disciplina il riaffidamento dei carichi oggetto di discarico e prevede che il riaffidamento ad Agenzia delle entrate-Riscossione delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa avvenga mediante adesione dell'ente creditore alle condizioni di servizio rese disponibili dall'Agenzia mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale;

Visto l'articolo 3 del medesimo D.Lgs. n. 110/2024, relativo al discarico automatico e al discarico anticipato dei carichi affidati all'agente della riscossione;

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 110/2024 ha introdotto una nuova disciplina del sistema nazionale della riscossione, con specifico riferimento, tra l'altro, alle procedure di discarico automatico, discarico anticipato e riaffidamento dei carichi;
- l'articolo 5 del D.Lgs. n. 110/2024 subordina il riaffidamento delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa all'adesione dell'ente creditore alle “Condizioni di servizio” rese disponibili da ADER mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale;
- in data 8 agosto 2025 ADER ha pubblicato le “Condizioni di servizio” per il riaffidamento dei carichi, le quali costituiscono la disciplina dei rapporti tra l'Agenzia e gli enti creditori che intendono usufruire del servizio di riaffidamento delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa;
- le “Condizioni di servizio” disciplinano il riaffidamento dei carichi ad ADER per la riscossione coattiva delle somme discaricate riguardanti carichi affidati alla medesima Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2025;

Considerato che:

- le "Condizioni di servizio" stabiliscono che, relativamente ai carichi affidati ad ADER a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Ente può aderire entro i dodici mesi successivi alla data di pubblicazione delle condizioni medesime;
- l'adesione effettuata entro il predetto termine consente all'Ente di non pregiudicare l'operatività delle facoltà di riaffidamento riconosciute dalla normativa vigente con riferimento ai carichi affidati ad ADER a decorrere dal 1° gennaio 2025 e costituisce presupposto necessario per consentire al Comune di Genova di avvalersi, nei casi e nei limiti previsti dalla legge e dalle condizioni pubblicate da ADER, delle procedure di riaffidamento delle somme discaricate;
- le "Condizioni di servizio" prevedono che, in caso di discarico automatico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n. 110/2024, l'adesione determini il riaffidamento automatico ad ADER di tutte le somme discaricate, indipendentemente dalla natura delle medesime;
- in caso di discarico anticipato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 110/2024, il riaffidamento riguarda le sole somme discaricate, non ancora prescritte, per le quali l'Ente, a conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, comunichi ad ADER gli specifici beni del debitore da aggredire;
- l'adesione non costituisce revoca, sostituzione o modifica dell'affidamento generale delle attività di riscossione coattiva già disposto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 26 settembre 2017, ma integra il quadro degli strumenti operativi necessari alla gestione dei carichi discaricati secondo la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 110/2024;

Rilevato altresì che la piena operatività delle procedure di riaffidamento previste dal D.Lgs. n. 110/2024 risulta subordinata all'adozione dei provvedimenti attuativi e delle specifiche tecniche previste dalla normativa di settore e che, nelle more della loro completa definizione, appare comunque opportuno procedere all'adesione alle "Condizioni di servizio" pubblicate da ADER al fine di non pregiudicare l'esercizio delle facoltà riconosciute all'Ente dalla legge;

Dato atto che l'adesione alle predette condizioni non determina alcun obbligo irrevocabile per l'Ente, essendo espressamente riconosciuta la facoltà di recesso mediante comunicazione ad ADER secondo le modalità previste dalle medesime condizioni;

Considerato pertanto che questo Ente intende aderire alle "Condizioni di Servizio" predisposte da ADER, che regolano i rapporti tra l'Ente e l'Agente della riscossione (allegate al presente provvedimento quale parte integrante);

Considerato che il presente provvedimento non determina, di per sé, nuovi o maggiori oneri diretti a carico del bilancio comunale, ferma restando l'applicazione della disciplina statale vigente in materia di remunerazione del servizio nazionale della riscossione, oneri di riscossione, spese di notifica, spese esecutive e ulteriori costi connessi alle attività svolte da Agenzia delle entrate-Riscossione;

Ritenuto pertanto di aderire alle “Condizioni di servizio” per il riaffidamento dei carichi ad Agenzia delle entrate-Riscossione ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 110/2024, pubblicate sul sito istituzionale di ADER in data 8 agosto 2025 e di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le predette condizioni di servizio;

Preso atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Natalia Boccardo, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, primo comma D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non si rende necessario il rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;

Ravvisata la necessità di stabilire la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, considerata l'esigenza di assicurare tempestivamente la piena operatività delle facoltà attribuite all'Ente dalla normativa vigente in materia di riaffidamento dei carichi scaricati;

La Giunta

P R O P O N E

Al Consiglio Comunale

1. di aderire, per le motivazioni richiamate in premessa, alle “Condizioni di servizio” per il riaffidamento dei carichi ad Agenzia delle entrate-Riscossione ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 110/2024, pubblicate sul sito istituzionale di Agenzia delle entrate-Riscossione in data 8 agosto 2025, relative al riaffidamento delle somme scaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa;
2. di approvare le predette “Condizioni di servizio”, allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, unitamente al modello di comunicazione di adesione predisposto da Agenzia delle entrate-Riscossione;
3. di dare atto che la presente adesione integra il quadro degli strumenti di riscossione già affidati ad ADER con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 26 settembre 2017 e non costituisce revoca né modifica del predetto provvedimento;
4. di dare atto che il Comune di Genova conserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'adesione alle “Condizioni di servizio”, secondo le modalità e con gli effetti previsti dalle condizioni medesime;
5. di dare atto che, quanto al regime economico del servizio, il servizio di riaffidamento non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Ente rispetto a quelli ordinariamente previsti per l'attività

di riscossione coattiva e che gli eventuali compensi dell'Agenzia sono disciplinati dalla normativa vigente e dalle condizioni di servizio;

6. di demandare alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni, la trasmissione ad Agenzia delle entrate-Riscossione, della comunicazione di adesione redatta secondo il modello pubblicato da ADER, unitamente alla presente deliberazione e agli eventuali ulteriori atti richiesti;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, considerata l'esigenza di assicurare tempestivamente la piena operatività delle facoltà attribuite all'Ente dalla normativa vigente in materia di riaffidamento dei carichi scaricati;



COMUNE DI GENOVA

127 Direzione Entrate Tributarie e Canoni	PDL 281 DEL 20/07/2026
--	-------------------------------

OGGETTO:

ADESIONE ALLE CONDIZIONI DI SERVIZIO PER IL RIAFFIDAMENTO DEI CARICHI AD AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 110/2024 DELLE SOMME DISCARICATE E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA AD ESSE RELATIVA.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
Condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi ad Ader

Il Dirigente
Dott.ssa Natalia Boccardo

Condizioni di servizio

per il riaffidamento dei carichi ad Agenzia delle entrate-Riscossione

- Visto il decreto legislativo, 29 luglio 2024, n. 110 (pubblicato sulla G.U. del 7 agosto 2024) recante *“Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”*;
- Viste le specifiche disposizioni contenute nell’art. 5 del predetto decreto legislativo riguardanti i termini e le modalità di *“Riaffidamento dei carichi”* e, più precisamente, quelle contenute al comma 1 lett. c) e al comma 5, ai sensi delle quali il riaffidamento, all’Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito anche solo *“Agenzia”*), delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa ha luogo mediante adesione dell’Ente creditore (di seguito anche solo *“Ente”*) *“alle condizioni di servizio rese disponibili dall’Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale”*;
- Viste le specifiche previsioni contenute al comma 4 del medesimo art. 5 del D.Lgs. n. 110 del 2024, secondo il quale le anzidette condizioni di servizio sono pubblicate dall’Agenzia entro dodici mesi dalla data di relativa entrata in vigore del citato decreto e l’adesione a tali condizioni è comunicata dall’Ente entro i successivi dodici mesi;

le sottostanti Condizioni di Servizio e il relativo Allegato costituiscono la disciplina dei rapporti tra Agenzia delle entrate-Riscossione e gli Enti creditori che intendono usufruire del servizio di riaffidamento delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 110 del 2024.

Art. 1 – Oggetto

Le presenti condizioni disciplinano il riaffidamento dei carichi all’Agenzia ai sensi dell’art. 5, commi 1 lett. c) e 5, del decreto legislativo n. 110 del 2024 per la riscossione coattiva delle somme discaricate riguardanti carichi ad essa affidati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

L’adesione a tali condizioni determina:

1. in caso di discarico automatico ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 110 del 2024, il riaffidamento automatico, all’Agenzia, di tutte le somme discaricate indipendentemente dalla natura delle medesime;

2. in caso di scarico anticipato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 110 del 2024, il riaffidamento, entro il termine di cui all'art. 5, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 110 del 2024, delle sole somme discaricate, non ancora prescritte, per le quali l'Ente, a conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, comunichi all'Agenzia gli specifici beni del debitore da aggredire.

Art. 2 – Modalità di adesione alle condizioni di servizio

L'adesione avviene mediante invio, a mezzo PEC, all'indirizzo dedicato riaffidamento.carichi@PEC.agenziaiscossione.gov.it, della Comunicazione di adesione redatta compilando il modello di cui all'allegato 1 e del provvedimento adottato dall'Ente secondo le forme previste dalla normativa vigente per l'adozione dei propri atti.

Tale provvedimento deve contenere espresso riferimento alle presenti condizioni, pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia.

L'adesione implica l'accettazione integrale e incondizionata delle presenti Condizioni.

Art. 3 – Obblighi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione

A fronte dell'adesione alle condizioni di servizio l'Agenzia è tenuta:

1. in caso di scarico automatico ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 110 del 2024, ad esercitare l'azione di recupero del credito esclusivamente a seguito:
 - a) delle segnalazioni di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 - b) dell'affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore.
2. in caso di scarico anticipato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 110 del 2024, ad esercitare l'azione di recupero del credito esclusivamente sugli specifici beni comunicati dall'Ente. La mancata o incompleta individuazione e comunicazione, da parte dell'Ente, degli specifici beni del debitore da aggredire non consente di dare corso all'esecuzione del servizio.

L'Agenzia è tenuta, altresì, a far precedere l'avvio dell'azione di recupero, ove previsto, dalla notificazione dell'avviso di intimazione di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

L'Agenzia non è tenuta a svolgere attività di recupero diverse da quelle indicate ai punti 1 e 2.

In caso di discarico anticipato, l'Agenzia non è tenuta ad espletare il servizio se la comunicazione degli specifici beni da aggredire non perviene dall'Ente con almeno sei mesi di anticipo rispetto allo spirare del termine di prescrizione del diritto.

Si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 11, del D.Lgs. n. 110 del 2024.

Art. 4 – Obblighi dell'Ente creditore

L'Ente si impegna a:

1. cooperare con l'Agenzia e, in particolare, a fornire tempestivamente tutti i documenti che risultassero eventualmente necessari per l'efficiente esecuzione del servizio affidato;
2. comunicare all'Agenzia, per i casi di discarico anticipato, con le modalità telematiche definite d'intesa con la medesima Agenzia entro 15 giorni dal primo discarico anticipato utile, gli specifici beni del debitore da aggredire, in modo univoco e circostanziato;
3. assicurare che la comunicazione di cui al punto 2 avvenga almeno sei mesi prima dello spirare del termine di prescrizione del diritto, al fine di consentire all'Agenzia di porre in essere gli adempimenti di competenza in un lasso temporale sufficiente all'espletamento dell'attività ed è consapevole, che, in caso contrario, l'Agenzia non darà corso all'esecuzione del servizio.

L'Ente prende altresì atto che la mancata o incompleta individuazione e comunicazione degli specifici beni del debitore da aggredire, ovvero la tardività della comunicazione, non consentiranno di dare corso all'esecuzione del servizio.

Art. 5 – Recesso

Fermo quanto disposto dall'art. 5, commi 1, lett. c), 3, lett. b), e 5 del D.Lgs. n. 110 del 2024, l'Ente, in qualunque momento, potrà recedere dall'adesione alle presenti condizioni, previa comunicazione all'Agenzia, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo riaffidamento.carichi@PEC.agenziaiscossione.gov.it.

Gli effetti del recesso si producono con riguardo alle somme discaricate a decorrere dall'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione, da parte dell'Agenzia, della relativa comunicazione.

Art. 6 – Pubblicazione e variazione delle condizioni di servizio e termini di adesione

Le presenti condizioni di servizio sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione ai sensi dell'art. 5, comma 4 del decreto legislativo n. 110 del 2024.

Relativamente ai carichi affidati all'Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Ente può aderire entro i dodici mesi successivi alla data di pubblicazione, fatta eccezione per gli enti che, a tale data, non abbiano carichi affidati alla stessa Agenzia; per tali ultimi enti, l'adesione può essere comunicata all'Agenzia entro i dodici mesi successivi a quello di affidamento del primo carico. L'adesione può comunque avere luogo anche successivamente alla scadenza dei predetti termini, ma, in tal caso, il riaffidamento opera relativamente ai carichi affidati all'Agenzia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adesione.

È facoltà dell'Agenzia apportare in qualsiasi momento modifiche alle condizioni di servizio, fatta salva, per l'Ente, la possibilità di recesso, da esercitarsi ai sensi dell'art. 4 delle presenti condizioni di servizio.

Le modifiche delle condizioni di servizio saranno rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Art. 7 – Remunerazione

Si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Art. 8 – Privacy e Riservatezza

I dati personali necessari per l'adesione alle presenti condizioni di servizio e per l'esecuzione del servizio verranno trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

I dati personali conferiti non saranno oggetto di diffusione se non per ottemperare ad obblighi espressamente previsti dalla legge.

Lo svolgimento delle attività dedotte nelle presenti condizioni di servizio implica, inoltre, un trattamento di dati personali dei debitori delle somme riaffidate - ai sensi dell'art. 5, commi 1 lett. c) e 5 del decreto legislativo n. 110 del 2024 - per la riscossione coattiva.

Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali relativo alle attività oggetto del servizio, si impegnano, reciprocamente e per quanto di loro rispettiva competenza, a trattare i dati personali secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati.

Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del servizio o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria e dichiarano, altresì, che gli stessi dati verranno trattati esclusivamente per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dall'adesione al servizio, nel rispetto dei suindicati principi, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza.

Le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere riservate tutte le informazioni, i dati, i documenti e le conoscenze, che verranno scambiate o comunque conosciute nell'ambito dell'esecuzione del servizio.

Sono considerate Informazioni Riservate tutte quelle informazioni, di qualsiasi natura, rivelate da una Parte all'altra, sia in forma scritta che orale, che siano contrassegnate come riservate o che, per la loro natura, siano chiaramente da considerarsi tali.

Art. 9 – Responsabilità e manleva

Fermo quanto disposto dall'art. 6, comma 11, del D.Lgs. n. 110 del 2024 l'Ente riconosce e accetta che l'Agenzia non sarà responsabile per il mancato recupero delle somme oggetto del riaffidamento.

L'Ente si impegna a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da qualsiasi pretesa di terzi, inclusi eventuali enti o persone, derivante dal tentativo di recupero, nei limiti e nei termini di legge, delle somme oggetto del riaffidamento.

Art. 10 – Clausola finale

L'attività di recupero è svolta secondo le disposizioni della disciplina di settore vigente.

In conformità all'articolo 5, comma 4, del D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, le presenti condizioni sono pubblicate in data 8 agosto 2025.



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO
127 N. 281 / 2026 DEL 20/07/2026 AD OGGETTO:

ADESIONE ALLE CONDIZIONI DI SERVIZIO PER IL RIAFFIDAMENTO DEI CARICHI AD AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 110/2024 DELLE SOMME DISCARICATE E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA AD ESSE RELATIVA.

PARERE TECNICO (Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)
Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

21/07/2026

Il Dirigente
Dott.ssa Natalia Boccardo

Firmato digitalmente